



ASSOLOMBARDA

# Credito d'imposta per la formazione 4.0

Legge di bilancio 2018 (art. 1. c. 46 - 56) e successivi interventi legislativi


Speaker

Carmen Giugno - Area Politiche fiscali

20.06.2019


## Riferimenti normativi e interpretativi

**Legge di bilancio 2018** (art. 1. c. 46 - 56)




Introduzione dell'agevolazione per il **2018** con la finalità di premiare le imprese che investono per accrescere le competenze 4.0 dei dipendenti

**Decreto 4.5.2018** (G.U. 143 del 22.6.2018)




Disposizioni attuative

**Circolare Mise 412088** del 3.12.2018



Primi chiarimenti interpretativi


**Legge di bilancio 2019** (art. 1, c. 78-79)



**Proroga** dell'agevolazione al **2019**  
**+ Rimodulazione** a vantaggio delle piccole imprese e a svantaggio delle grandi imprese


## Riferimenti normativi e interpretativi

**Risposta AdE interpello n. 79** del 20.3.2019



Chiarimenti sui termini per il deposito del contratto aziendale

**Circolare AdE n. 8** del 10.4.2019



Chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019



## Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese** residenti in Italia indipendentemente:

- dalla forma giuridica
- dalla dimensione aziendale
- dal settore economico
- dal regime contabile
- dalle modalità di determinazione del reddito

Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli **enti non commerciali** a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

**NB:** non è richiesto che l'impresa sia beneficiaria di super/iper ammortamento



## Attività di formazione agevolabili (1/2)

Sono agevolabili le attività di formazione (anche in «e-learning»):

### 1) svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle **tecnologie**

- previste dal Piano nazionale Impresa 4.0
- applicate in ambiti specifici

a) Vendita e marketing  
b) Informatica  
c) Tecniche e tecnologie di produzione  
(per il dettaglio vd. All. A L. bilancio 2018)

a) big data e analisi dei dati  
b) cloud e fog computing  
c) cyber security  
d) simulazione e sistemi cyber-fisici  
e) prototipazione rapida  
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata  
g) robotica avanzata e collaborativa  
h) interfaccia uomo macchina  
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale)  
l) internet delle cose e delle macchine  
m) integrazione digitale dei processi aziendali

**NB:** sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione



## Attività di formazione agevolabili (2/2)

2) pattuite attraverso **contratti collettivi**, aziendali o territoriali, depositati con procedura telematica (<http://www.lavoro.gov.it>) presso l'Ispettorato territoriale del lavoro

Per le imprese  
**con** di rappresentanza sindacale



Accordo  
**aziendale**

Per le imprese  
**prive** di rappresentanza sindacale



Accordo  
**territoriale**



Accordi **Assolombarda** con  
- **Cgil Cisl Uil**  
- **Aldai**  
(luglio 2018)

**NB:** è previsto l'obbligo di rilasciare a ciascun dipendente, mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante (D.P.R. 445/2000), l'**attestazione** dell'effettiva partecipazione alle attività formative con l'indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle competenze acquisite o consolidate



## Soggetti erogatori della formazione

Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni o interni all'impresa

- ❑ **Formatori esterni:** soggetti rientranti in una delle seguenti categorie
  1. soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa
  2. Università (pubbliche o private) o strutture collegate
  3. soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001)
  4. soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  
- ❑ **Formatori interni:** personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della Legge di bilancio 2018 (*a) Vendita e marketing, b) Informatica, c) Tecniche e tecnologie di produzione*)



**Costo  
NON agevolabile**



**Costo agevolabile  
fino al 30% della  
retribuzione annua**



## Spese ammissibili

È agevolabile il **costo aziendale** del **personale dipendente** impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «**discente**» che come «**docente**» o «**tutor**», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

**Personale dipendente**



Personale dipendente titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti

**Costo aziendale**



**Retribuzione** al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

Le indennità di trasferta rilevano per la parte non eccedente i limiti previsti dall'art. 51, c. 5, del Tuir.

**NB:** per il costo del lavoro relativo al personale dipendente «**docente**» o «**tutor**» è previsto un tetto pari al **30%** della retribuzione annua del dipendente





## Ambito temporale

**La Legge di bilancio 2019 ha esteso l'agevolazione alle spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018**

Pertanto, con riferimento ai soggetti «solari», sono agevolabili le spese sostenute negli anni:

- 2018
- 2019

Per individuare il periodo di imputazione dei costi si applica il principio generale della **competenza** (Tuir, art. 109).



## Misura dell'agevolazione per i costi 2018

**Credito d'imposta 2018 =**

**40%**

**x**

**Costo del personale** dipendente  
(discente o docente)  
impegnato nelle attività di formazione 4.0  
limitatamente alle ore o alle giornate di  
formazione del **2018**

Il credito d'imposta 2018 spetta nel limite massimo annuo di **300.000\*** euro per ciascun beneficiario.

\* Il tetto si riferisce a un ordinario periodo di 12 mesi e quindi va ragguagliato nel caso di periodi di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

**NB:** Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 5.000 euro (vd. slide «Certificazione dei costi»)



## Misura dell'agevolazione per i costi 2019

La Legge di bilancio 2019 ha rimodulato il credito d'imposta (aliquota agevolativa e limite annuo) a svantaggio delle grandi imprese e a vantaggio delle piccole

**Credito d'imposta 2019 =**

**Costo del personale** dipendente  
(discente o docente)  
impegnato nelle attività di formazione 4.0  
limitatamente alle ore o alle giornate di  
formazione del **2019**

x

**50%**

Per le piccole imprese  
(limite annuo € **300.000**)

**40%**

Per le medie imprese  
(limite annuo € **300.000**)

**30%**

Per le grandi imprese  
(limite annuo € **200.000**)



## Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24 (cod. tributo **6897**), presentato attraverso i canali telematici dell'AdE, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all'avvenuta certificazione dei costi (vd. slide successiva)
- deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo
- non è soggetto né al limite dei **250.000** euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei **700.000** euro (L. 388/2000, art. 34)
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef** e **Irap** né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5)



## Certificazione dei costi

Le spese ammissibili devono risultare da un'apposita **certificazione** da allegare al bilancio.

**Imprese soggette a revisione legale dei conti**

Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

**Imprese non soggette a revisione legale dei conti\***

Le spese devono essere certificate da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a **5.000 euro**.

\* snc, sas e srl che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni di cui all'art. 2477, c. 3, C.C.

**NB:** Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell'assunzione dell'incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010)



## Altri adempimenti documentali

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:

- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta (la relazione deve essere predisposta dal dipendente che partecipa alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal soggetto formatore esterno)
- l'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio
- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno

**NB:** nell'ambito dei **gruppi** societari sono previste modalità semplificate per la predisposizione della documentazione (un'unica relazione e un unico registro)



## Cumulabilità con altri aiuti di Stato

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è un **aiuto di Stato** e in particolare:

- è concessa nel rispetto della normativa europea sugli **aiuti di Stato** (Reg. UE 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
- soddisfa le condizioni previste dall'art. 31 del Reg. UE 651/2014 che disciplina gli aiuti alla **formazione**
- è **cumulabile** con altri **aiuti di Stato** aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. n. 651/2014 (art. 31, punti 4 e 5)

### Intensità massime di aiuto (Reg. 651/2014, art. 31, punti 4 e 5)

Destinatari della formazione	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
<i>Lavoratori non svantaggiati</i>	50%	60%	70%
<i>Lavoratori svantaggiati</i>	60%	70%	70%



## Cumulabilità con altri aiuti di Stato

Quindi il credito d'imposta per la formazione 4.0 è **cumulabile** (circ. Mise 412088/2018):

- con altri aiuti di Stato che coprono costi diversi dal costo del personale **senza limiti** (per es. cumulo senza limiti con contributi previsti da Fondi interprofessionali che non agevolano il costo del personale)
- con altri aiuti di Stato che coprono il costo del personale **a condizione** che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria (pari al **50%** dei costi ammissibili nella generalità dei casi).





ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396  
carmen.giugno@assolombarda.it

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.genioeimpresa.it](http://www.genioeimpresa.it)  
Seguici su     